

CONVENZIONE TRA 1 COMUNE DI SAN TAMMARO, SANTA MARIA LA FOSSA, GRAZZANISE E  
SAN PRISCO PER LA GESTIONE  
ASSOCIATA DE SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ ore  
\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ presso la sede municipale

**TRA**

1. Il Comune di San Tammamo rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
2. Il Comune di S. Maria La Fossa rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
3. Il Comune di Grazzanise rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
4. Il Comune di San Prisco rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

- Che l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede la possibilità di associazione tra i Comuni per la gestione dei servizi attraverso la stipula di apposite convenzioni, mediante le quali possono essere costituiti uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
- Che i Comuni di San Tammamo, di Santa Maria La Fossa, di Grazzanise e di San Prisco hanno rilevante uniformità territoriale;
- Che la Regione Campania ha approvato il REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5, di attuazione per il governo del territorio che disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistiche di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
- Che tale regolamento prevede all'art. 2 comma 3 che la Regione ed i comuni sono autorità competenti per la valutazione ambientale strategica dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e che il parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente:
  - ✓ dall'amministrazione comunale;
  - ✓ dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti.
- Che l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede la possibilità di associazione tra i Comuni per la gestione dei servizi attraverso la stipula di apposite convenzioni, mediante le quali possono essere costituiti uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
- Che è intenzione dei Comuni di San Tammamo, di Santa Maria La Fossa, di Grazzanise e di San Prisco svolgere in forma associata le funzioni in materia di VAS

disciplinate dal decreto legislativo n.152/2006, dalla L.R. 16/2004 e dal regolamento del 4 agosto 2011, n. 5, di attuazione per il governo del territorio.

- Che con deliberazioni n. \_\_\_\_ del Consiglio Comunale di San Tammaro, n. \_\_\_\_ del Consiglio Comunale di Santa Maria La Fossa, n. \_\_\_\_ del Consiglio Comunale di Grazzanise e n. \_\_\_\_ del Consiglio Comunale di San Prisco è stato approvato il presente schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica disciplinate dal decreto legislativo n. 152/2006, dalla L.R. 16/2004 e dal regolamento del 4 agosto 2011, n. 5, di attuazione per il governo del territorio.

#### **VISTI**

- Gli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Il decreto legislativo n. 152/2006;
- La L. R. 16/2004;
- Il regolamento regionale del 4 agosto 2011, n. 5, di attuazione per il governo del territorio.

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **CAPO 1**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto della convenzione**

1. Con la presente convenzione i Comuni di San Tammaro, di Santa Maria La Fossa, di Grazzanise e di San Prisco stabiliscono di svolgere in forma associata le funzioni in materia di VAS disciplinate dal decreto legislativo n. 152/2006, della L.R. 16/2004 e dal REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5, DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO.
2. La denominazione della forma associativa è la seguente: **"Servizio VAS comuni di San Tammaro, Santa Maria La Fossa, Grazzanise e San Prisco"**.

##### **Art. 2**

##### **Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione**

1. Gli enti aderenti alla presente gestione associata sono i comuni di San Tammaro, di Santa Maria La Fossa, di Grazzanise e di San Prisco. L'ufficio comune di cui al precedente articolo 1 comma 2 per la gestione associata del Servizio VAS è incardinato presso il comune di San Tammaro considerato a tal fine ente responsabile della gestione associata.
2. Il comune di San Tammaro è individuato altresì quale soggetto capofila nell'ambito delle funzioni di cui al precedente articolo 1 comma 1.
3. L'ambito territoriale dei servizi ed attività oggetto della presente gestione associata è individuato nel territorio dei Comuni San Tammaro, di Santa Maria La Fossa, di Grazzanise e di San Prisco.

##### **Art. 3**

##### **Finalità**

1. I Comuni sottoscrittori della presente convenzione intendono effettuare una gestione associata delle funzioni in materia di VAS al fine di conseguire obiettivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa mediante una proficua utilizzazione delle risorse umane e strumentali degli enti nonché una progressiva specializzazione del personale.

2. La gestione associata è altresì finalizzata a garantire l'estensione ed il miglioramento dei servizi resi all'utenza, al fine di fornire una risposta sempre più efficace ai bisogni emergenti del territorio.

#### **Art. 4**

##### **Funzionari, attività e servizi della gestione associata**

1. Con la presente convenzione i comuni associati stabiliscono di gestire in forma coordinata i servizi di autorità competente per la valutazione ambientale strategica dei piani e varianti, nonché per i piani di settore dei territori di competenza ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 al fine del rilascio del parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006. Sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo.
2. Costituiscono attività della presente gestione associata affidate all'ufficio comune:
  - a) la costituzione e gestione di un ufficio comune VAS costituito da dipendenti tecnici dei comuni, che saranno individuati quali responsabile del procedimento per ciascuna pratica dal responsabile del Servizio VAS relativi ai propri comuni;
  - b) avrà funzione di Responsabile del Servizio un dipendente tecnico, anche a tempo determinato, di uno dei comuni aderenti alla presente convenzione. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 53.23 della Legge 2311212000 n.388 (Legge Finanziaria 2001), così come modificato dall'art. 29.4 della Legge 28/1212001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002);
  - c) la costituzione e gestione di un Comitato Tecnico per l'Ambiente deputato al rilascio del parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, costituito dal Responsabile del Servizio Vas con funzione di Presidente, dal responsabile del procedimento, e da tre esperti in materia di geologia, scienze naturalistiche e/o agronomiche, urbanistica e/o valutazione ambientale strategica. I componenti vanno nominati dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, e durano in carica due anni.

#### **Art. 5.**

##### **Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni**

1. Restano di competenza dei singoli comuni tutte le attività amministrative e di controllo non ricomprese al precedente art. 4 e di competenza dei singoli enti ai sensi della normativa vigente.

#### **CAPO II**

##### **DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE**

#### **Art. 6.**

##### **Regole di organizzazione e funzionamento delle attività e funzioni**

1. L'ufficio comune di cui all'art. 1 comma 2, è incardinato a livello organizzativo e funzionale presso il comune di San Tammaro ed opererà pertanto secondo le norme contabili ed amministrative vigenti nel comune stesso.
2. Al responsabile del servizio compete l'organizzazione delle attività gestite in forma associata, mediante atti di gestione a rilevanza esterna, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.
3. L'ufficio potrà operare mediante personale tecnico organicamente dipendente dal comune di San Tammaro nonché mediante personale tecnico degli altri comuni associati, assegnati all'ufficio, anche a tempo parziale, con specifico provvedimento organizzativo. Tale personale avrà funzione di Responsabile del procedimento. Di regola avrà funzione di responsabile del procedimento il

personale tecnico del comune competente per l'approvazione e/o adozione del Piano. I costi per detto personale sono sostenuti da ciascun comune competente per l'approvazione e/o adozione del Piano. Resta fermo che il personale assegnato all'ufficio comune per lo svolgimento delle funzioni associate opera nel territorio di entrambi i comuni, con le qualità e facoltà attribuitegli dalle leggi e regolamenti in vigore.

4. Il Responsabile del procedimento curerà la verifica dell'istruttoria della pratica che è a cura dell'amministrazione procedente e della completezza della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006;
5. il responsabile del procedimento chiederà la convocazione del comitato tecnico per l'ambiente di cui all'art 4 comma 2 lett. C. che sarà convocato dal Presidente.
6. I diritti di segreteria per l'istruttoria delle pratiche saranno versati al Comune capofila e destinati alla gestione dell'ufficio comune e alle spese per le consulenze dei membri esterni del comitato tecnico per l'ambiente.
7. Per lo svolgimento delle attività in forma coordinata e associata saranno emanate specifiche direttive, regolamenti o protocolli operativi.

#### **Art. 7.**

##### **Piano operativo di gestione**

1. Fermo restando l'attribuzione all'ufficio comune delle funzioni di cui all'art. 4 dal momento della stipula della presente convenzione, al fine di garantire il migliore svolgimento della gestione associata, il responsabile dell'ufficio comune predisporrà un piano operativa di gestione annuale, all'interno del quale saranno individuati:

- a) il personale assegnato all'ufficio comune;
  - b) i beni e le strutture appartenenti al due comuni che potranno essere utilizzati dall'ufficio comune;
  - c) i fabbisogni eventuali di ulteriori beni e strutture.
2. Il piano operativa di cui al comma 1 può prevedere norme anche per le attività in coordinamento.
3. Tale piano, che costituirà, altresì, il piano finanziario di gestione annuale, sarà sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

#### **CAPO III**

##### **RAPPORTI TRA I SOGGETTI CON VENZIONATI**

#### **Art. 8**

##### **Strumenti di consultazione tra i partecipanti**

1. Al fine del funzionamento della presente gestione associata sono individuati i seguenti organismi, quali forme di consultazione tra gli enti contraenti:
  - a) Conferenza dei Sindaci

#### **Art. 9**

##### **Conferenza dei Sindaci**

1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati svolge funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, secondo quanto disposto dall'art.107 del D.Lgs.267/2000 nell'ambito della presente gestione associata.
2. Dal momento che i Sindaci sono i soggetti che sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 50 c.2 del D.Lgs. 267/2000, la Conferenza dei Sindaci esercita funzioni di programmazione dell'attività dell'ufficio comune, ovvero:
  - a) verifica la rispondenza dell'attività dell'ufficio con i propri indirizzi e programmi;
  - b) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;

- c) fornisce interpretazioni dei contenuti non essenziali della presente convenzione;
- d) definisce annualmente gli obiettivi e le risorse finanziarie per i servizi associati, ovvero approva il piano operativo di gestione della gestione associata, predisposto dal responsabile dell'ufficio comune;
- e) approva il consuntivo economico-finanziario di esercizio della gestione associata, predisposto dal responsabile dell'ufficio comune;
- f) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

#### **Art. 10**

##### **Rapporti finanziari**

1. Le spese di funzionamento dell'ufficio comune (personale, costi di gestione) saranno ripartite tra i Comuni associati sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.
2. Il piano operativo di gestione annuale individuerà le risorse necessarie per il funzionamento dell'ufficio nonché disciplinerà forme e strumenti di raccordo finanziario tra l'ente capofila ed gli altri comuni
3. Eventuali costi di investimento (acquisto di mezzi, attrezzature, strumenti software e hardware) dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.
4. Eventuali contributi concessi al Comune di San Tammaro (capofila) a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura dei costi afferenti alla gestione associata, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti.
5. I costi relativi al responsabile del procedimento saranno sostenuti dall'ente di appartenenza.
6. I costi relativi all'uso di attrezzature, strumenti software e hardware da parte del responsabile del procedimento saranno a cura dell'ente di appartenenza;
7. I costi relativi ai membri esterni costituenti la commissione tecnica ambientale saranno coperti con diritti di segreteria;
8. I diritti di segreteria dovranno coprire oltre le spese di cui al comma 7 anche altre eventuali spese di gestione e saranno determinati dal Responsabile del servizio in base alle tariffe determinate dalla conferenza dei sindaci.

#### **Art. 11**

##### **Controversie relative alla convenzione**

1. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di risolvere in via stragiudiziale tali controversie.

#### **CAPO IV**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di delega, alle disposizioni del Codice Civile e regolamentari che saranno emanate anche per quanto concerne aspetti organizzativi interni all'ufficio che gestisce le funzioni associate.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dal Consigli del Comuni componenti solo con atti aventi le medesime formalità della presente e dovranno essere accettate dal Consiglio del Comune delegato.

### **Art. 13**

#### **Registrazione**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR642/1972, allegato B, art. 16, e non è, altresì, soggetta a registrazione. ai sensi del DPR131/1986.

### **Art. 14**

#### **Decorrenza e durata della convenzione**

1. La presente convenzione decorre a far luogo della stipula della stessa, con scadenza 31.12.2021

Comune di San Tammaro  
Il Sindaco

Comune di Santa Maria La Fossa  
Il Sindaco

Comune di Grazzanise  
Il Sindaco

Comune di San Prisco  
Il Sindaco